

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1482/2019, promossa da:

rappresentato e difesi dagli Avv.ti Alberto Piccinini e Sara Passante, elettivamente domiciliato presso il Loro studio in Via S. Felice n. 6, Bologna.

RICORRENTE

contro

rappresentato e difeso dall'Avv. e dalla elettivamente domiciliato presso la sede legale

RESISTENTE CON RICONVENZIONALE

contro

, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'Avv. , elettivamente domiciliato presso il Suo studio, in

Avente ad oggetto: Differenze retributive ed altro.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come in ricorso e nella memoria di risposta alla riconvenzionale, perché il Tribunale voglia:

"1) ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti ... (anche come successore dell'Azienda), nonché nei confronti

... e/o nei confronti

inefficacia e/o illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di collaborazione autonoma, predisposti, delle rispettive proroghe, dell'incarico di prestazione occasionale, nonché dei conseguenti atti amministrativi e determinazioni in forza dei quali il ricorrente ha prestato la sua attività in favore dell'Ufficio Informazione e Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna e/o comunque in favore della Usl di Bologna e/o in favore dell' Agenzia Sanitaria Regionale, e/o comunque in favore delle convenute, senza soluzione di continuità dal 1.5.2003 al 12.4.2018. Ed in particolare i contratti relativi ai seguenti incarichi:

- -Collaborazione coordinata e continuativa dal 1.5.2003 al 16.2.2004 (Deliberazione n. 129 del 9.5.2003);
- -Collaborazione coordinata e continuativa dal 16.2.2004 al 31.12.2004 (Deliberazione n. 449 del 31.12.2003);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (Determinazione n. 965 del 30.12.2004);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2006 al 31.12.2006 (Determinazione n. 1221 del 22.12.2005);

- -Collaborazione coordinata e continuativa dal 1.1.2007 al 31.12.2007 (Determinazione n. 29 del 9.1.2007);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2008 al 31.12.2008 (Determinazione n. 1226 del 20.12.2007);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2009 al 31.12.2009 (Determinazione n. 1228 del 30.12.2008);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2010 al 31.12.2010 (Determinazione n. 1244 del 29.12.2009);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2011 al 31.12.2011 (Determinazione n. 794 del 31.12.2010);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2012 al 31.12.2012 (Determinazione n. 2400 del 30.12.2011);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2013 al 31.12.2013 (Determinazione n. 2310 del 31.12.2012);
- -Contratto di proroga dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (Determinazione n. 2372 del 31.12.2013);
- -Collaborazione occasionale dal 5.2.2015 al 4.5.2015 (Determinazione n. 206 del 4.2.2015);
- -Collaborazione coordinata e continuativa dal 13.4.2015 al 12.4.2018 (Determinazione n. 591 del 27.3.2015);
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE, nei confronti di, della
 , e/o

come sopra rappresentati e domiciliati, che il ricorrente ha svolto di fatto, in favore delle convenute ex art. 2094 c.c. e 2126 c.c. l'attività lavorativa di natura subordinata come meglio descritta in narrativa, dal 1 maggio 2003 al 12 aprile 2018, ovvero dalla diversa data e/o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa.

3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, nei confronti degli Enti convenuti come sopra rappresentati e domiciliati, all'inquadramento come redattore ordinario oltre 30 mesi alle condizioni economiche e normative previste dal CNLG

applicato al personale giornalistico pubblico ai sensi e per gli effetti della Legge 7 giugno 2000, n. 150, dedicata alla "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" in attuazione della Legge Regionale Emilia Romagna, 28.7.2004, n. 17, e del T.U di attuazione di cui alla delibera n. 97/12, ovvero alle condizioni economiche e normative, previste per la corrispondente Categoria D, posizione economica iniziale D3 in applicazione del CCNL Regioni-Autonomie Locali ai sensi dell'art. 7 T.U di attuazione di cui alla delibera n. 97/12, nonché ai sensi di ogni altra norma ritenuta applicabile, ovvero nel diverso inquadramento che dovesse risultare di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost., a far data dal 1 maggio 2003, o dalla diversa data che dovesse risultare nel corso del presente giudizio e conseguentemente

4) ACCERTARE E DICHIARARE, nei confronti degli Enti convenuti, come sopra rappresentati e domiciliati, in via solidale e/o alternativa tra loro, il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualifica di fatto rivestita, nonché il TFR, ex art. 2126 c.c e /o 2094 cc, e 36 Costituzione ovvero il risarcimento del danno ex art 2126 c.c. in misura corrispondente alle differenze retributive conseguenti alla qualificazione del rapporto come di natura subordinata e, per l'effetto

5) CONDANNARE in via solidale e/o alternativa ..., la ... e/o ... ex art. 2126

c.c, ex art. 36 Costituzione o di ogni altra norma ritenuta applicabile, a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno e/o di differenze retributive tra quanto percepito dallo stesso e quanto effettivamente dovuto ad un lavoratore subordinato, dipendente della dell'Ufficio Informazione e Comunicazione Regione Emilia Romagna ed inquadrato come redattore oltre 30 mesi di cui al CNLG applicabile in attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/04, T.U. 97/12, ovvero alle condizioni economiche e normative, previste per la corrispondente Categoria D, posizione economica iniziale D3 in applicazione del CCNL Regioni-Autonomie Locali ai sensi dell'art. 7 T.U di attuazione di cui alla delibera n. 97/12, e di ogni altra disposizione applicabile, oltre

interessi e rivalutazione monetaria, la somma complessiva di \in . 129.114,54 , oltre ad \in 26.559,12 a titolo di TFR, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia.

6) CONDANNARE, in via solidale e/o alternativa

ш

... e/o ... al versamento a favore dell'INPGI, o all'Ente previdenziale ritenuto competente, dei contributi assistenziali e previdenziali che dovessero risultare dovuti a far data dal mese di maggio 2003 o per il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa e/o di ogni altro emolumento di carattere previdenziale e/o assistenziale con particolare riguardo anche ai fondi di previdenza complementare e Casagit.

- 7) ACCERTARE E DICHIARARE, nei confronti degli Enti convenuti, come sopra rappresentati e domiciliati, in via solidale e/o alternativa tra loro il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 d.lgs. 165/2001; e conseguentemente
- 8) CONDANNARE ex art. 36 d.lgs. 165/2001 in via solidale e/o alternativa ... e/o

... a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno la somma corrispondente a 17 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto di una retribuzione mensile pari a, salvo errori od omissioni, ad € 3.2011,22 cui aggiungere ratei per retribuzioni indirette e differite e ogni altro emolumento continuativo erogabile nel corso del rapporto, e/o all'importo pari a 12 mensilità commisurata all'indennità ex art. 32, L.183/2010 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta, anche in via equitativa, tenuto conto dei tempi medi necessari per reperire una nuova occupazione anche in considerazione delle condizioni e del comportamento delle parti.

In ogni caso

9) **DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE** in via solidale e/o alternativa ... la ... e/o

... al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55) con particolare riferimento alle

caratteristiche di cui art. 19, maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatali.".

A seguito della riconvenzionale

"1) **Dichiarare** inammissibile ovvero rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Azienda Usl, con condanna della medesima alle spese da determinarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

In Via subordinata

-Nella denegata ipotesi in cui il giudicante non ritenesse applicabile al caso di specie il Contratto di lavoro giornalistico, fatta espressa riserva di gravame e ferme le conclusioni in atti, si chiede che comunque le differenze retributive, ovvero il risarcimento del danno commisurato a dette differenze, in favore del ricorrente vengano calcolate in ragione dell'applicazione del ccnl comparto autonomie locali e/o del ccnl comparto sanità, con applicazione altresì della contrattazione decentrata /di produttivita' di comparto e di ogni istituto legale e contrattuale applicabile, ai sensi degli art. 36 cost. e 2126 c.c e/o di ogni altra norma ritenuta applicabile, sulla base di una prestazione fatto resa in regime full time ed in ragione dell'inquadramento nel livello D CCNL Sanità o D3 CCNL autonomie locali o quello diverso ritenuto di giustizia in ragione del contenuto qualitativo quantitativo delle prestazioni rese oltre a interessi e rivalutazione, e prevista CTI contabile.".

Il procuratore della resistente conclude come nelle note autorizzate del 27.8.2021 perchè il Tribunale voglia:

"rigettate le diverse istanze:

- -in via preliminare, accogliere l'eccezione di decadenza e/o di prescrizione ai sensi degli artt. 2946, 2948 c.c. e dunque respingere, anche parzialmente, le domande di parte ricorrente
- nel merito, rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum

- in subordine, per la denegata ipotesi di dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra e si chiede, in via riconvenzionale, di condannare alla restituzione all della somma di euro 21.189,88 o in subordine di euro 19.763,93.".

Il procuratore della resistente conclude come in memoria perchè il Tribunale voglia:

"In via preliminare e pregiudiziale:

- 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto difensivo, il difetto di legittimazione passiva della disponendone l'estromissione dal presente procedimento, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali.
- 2) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione per decorrenza del termine di 60 giorni ex art. 6 della L. n. 604/1966 e dell'art. 32, comma 4, L. n. 183/2010 e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o improponibilità del ricorso avversario e delle relative domande, per tutti i motivi sopra esposti;
- 3) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti di co.co.co per decorrenza del termine di 60 giorni ex art. 6 della L. n. 604/1966 e dell'art. 32, L. n. 183/2010 e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o inefficacia e/o improponibilità del ricorso avversario e delle relative domande, per tutti i motivi sopra esposti;

Nel merito:

4) respingere tutte le domande, di qualsiasi natura o specie, proposte dal nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al presente atto difensivo;

- 5) in via di estremo subordine, applicare, sotto il profilo risarcitorio, la forfettizzazione dell'indennità nella misura minima prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, pari a 2,5 mensilità di retribuzione.
- 6) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 10.6.2019 il ricorrente, per i motivi dettagliatamente indicati, concludeva come sopra.
- **b.** Si costituiva in giudizio la resistente che, per i motivi dettagliatamente indicati, concludeva per il rigetto del ricorso e svolgeva domanda riconvenzionale come sopra indicato.
- **c.** Si costituiva in giudizio la resistente che, per i motivi dettagliatamente indicati, concludeva per il rigetto del ricorso.
- **d.** Alla prima udienza prevista per la comparizione delle parti in data 5.11.2019 si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva effettuato il tentativo di conciliazione.

All'udienza del 16.1.2020, tenuta dal GOT, venivano sentiti i testi

e.

All'udienza del 5.3.2020 veniva sentito il teste

L'udienza del 21.5.2020, stante l'emergenza sanitaria, veniva rinviata al 23.9.2020.

All'udienza veniva sentito il teste

Con ordinanza del 30.9.2020 veniva ordinata l'esibizione di documentazione fiscale al ricorrente ed ammessa CTU contabile.

All'udienza del 29.10.2020 veniva conferito incarico al CTU.

All'udienza del 25.6.2021, tenutasi da remoto, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 7.9.2021, autorizzandosi il deposito di note entro dieci giorni prima dell'udienza.

e. Le note venivano depositate ed all'udienza, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio dando lettura del dispositivo, depositato telematicamente, e riservando il deposito della sentenza con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. La domanda è parzialmente fondata, precisamente quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, delle conclusioni, e deve essere accolta come appresso indicato.
- 1a. Il ricorrente, giornalista professionista dal 12.3.1996, assume in ricorso, nella memoria dopo la riconvenzionale e nelle note autorizzate, tra l'altro, che:
- ha lavorato presso l'Ufficio Informazione e Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Politiche per la Salute della per circa 15 anni, a seguito di 14 contratti (e proroghe) di collaborazione coordinata e continuativa e 1 di prestazione occasionale, formalmente stipulati con l'per la quale non ha mai prestato attività, senza soluzione di continuità dall'1.5.2003 (di fatto da febbraio 2003) al 12.4.2018,
- i contratti recavano le diciture dettagliatamente indicate e svolgeva l'attività ampiamente descritta, utilizzava mezzi e strumenti dell'Assessorato (aveva postazione fissa, dotazione strumentale, scrivania, computer, era in una rubrica interna, aveva utenza telefonica diretta),
- era organicamente inserito nell'ufficio Informazione e Comunicazione per la Salute dell'Assessorato e si occupava in generale delle attività di redazione testi, comunicati stampa, aggiornamento del portale SSR, realizzazione delle campagne informative,
- il 4.2.2015 gli veniva conferito un ulteriore incarico di natura "occasionale", avente ad oggetto le "mansioni" di giornalista,
- l'11.4.2018 la pubblicava il secondo bando per la copertura delle prestazioni di "giornalista" nell'ambito del "Programma informazione educazione

sanitaria farmaco vigilanza", identico a quello indicato per oltre 15 anni per la sua conferma,

- percepiva € 22.500,00 annuali, comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali,
- era tenuto ad osservare l'orario di lavoro indicato, superiore alle 30 ore cui viene fatto riferimento nei contratti di "collaborazione", doveva conformare la propria attività alle direttive dei Responsabili, ai quali faceva riferimento nello svolgimento dell'attività, come da mail del 7 e 16.9.2004, 10.1.2008, 1.4.2016 ed altre, da cui risulta che l'ufficio stampa gli chiedeva di rispondere a quesiti di cittadini sul profilo facebook della regione e che riceveva le direttive tipiche del rapporto di lavoro subordinato (giornalistico),
- era obbligato a comunicare le eventuali assenze dal servizio, venivano concordate le ferie, era tenuto a giustificare le assenze per malattia con certificato medico all'Ufficio personale,
- , impiegato presso la Segreteria ha rilasciato la dichiarazione indicata,
- fino all'aprile 2015 gli è stata riconosciuta persino l'anzianità convenzionale,
- il rapporto di lavoro si è interrotto dopo una ispezione dell'INPGI,
- il 14.6.2018 il Responsabile del personale del lo informava dell'intenzione della Regione di non confermare l'incarico,
- il trattamento economico e normativo spettante è quello previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Fieg-FNSI (CNLG), le differenze retributive maturate sono pari a € 129.114,54, oltre ad € 26.559,12 a titolo di TFR,
- in caso di prestazione autonoma essa deve rispondere al principio di autosufficienza, essere di natura temporanea e altamente qualificata, vanno predeterminati durata, luogo, compenso (proporzionato all'attività svolta e all'utilità conseguita) ed oggetto (nell'ambito delle competenze istituzionali, ma non può consistere nello svolgimento delle funzioni ordinarie attribuibili al personale interno),
- il rapporto di lavoro era un rapporto giornalistico di pubblico impiego, costituito di fatto, senza il rispetto delle forme e dei modi previsti dalla legge, si applica l'art. 2126 c.c.,

- dai documenti si evince la non occasionalità e temporaneità, la abitualità della prestazione,
- è dovuta anche la tutela risarcitoria ex art. 36 TUPI, tenendo conto degli anni di precariato, dell'aspettativa di stabilizzazione e del legittimo affidamento.
- la riconvenzionale della USL è inammissibile per mancanza di interesse ad agire e legittimazione (gli "oneri di spesa" sono a carico della Agenzia Sanitaria Regionale),
- l'accesso alla categoria D può avvenire dall'esterno (pubblico concorso) o dall'interno e solo per la prima ipotesi è prescritto il requisito del possesso del diploma di laurea,
- il conteggio è errato, l'importo di € 346.146,61 tiene conto di alcune voci escludendone altre, mentre il "Costo complessivo" è di € 472.174,44,
- non ha impugnato alcun licenziamento, né chiesto che venisse accertata la nullità del termine apposto ai contratti o l'accertamento della prestazione lavorativa in capo ad un soggetto diverso, ma, previa dichiarazione dell'illegittimità dei contratti di co.co.co. ex art. 7, c. 6, d.lgs. 165/2001, di accertare che ha reso una prestazione di lavoro subordinato,
- non si applica l'art. 32, c. 3, lett. a) b) e d) del c. 4, L. 183/2010, essendo i contratti stipulati in epoca antecedente, come da sent. 88/2015 e 926/2015 del Tribunale di Bologna, Dott. Sorgi, in fattispecie analoga ("Nessuna decadenza ex art. 32 l. 183/2010 si è verificata nel caso in esame perché le domande azionate in termini di petitum non riguardano l'illegittimità della conclusione del contratto a termine (...). La conseguenza giuridica è che non essendo stata azionata una pretesa, non si può aver riguardo alla decadenza dell'azione della stessa pretesa. Per altro questa valutazione comporta l'ulteriore conseguenza che non è stata impugnata specificamente la conclusione del rapporto di lavoro in quanto illegittima, ma si è chiesto di dichiarare l'illegittimità della durata del rapporto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 165/2001 che recita nei punti rilevanti per il presente giudizio: «Utilizzo di contratti di lavoro flessibile: 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per

rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»),

- risulta documentalmente che il suo nominativo era inserito nella "Redazione Centrale",
- ha sempre avuto un proprio account di posta istituzionale,
- le pubblicazioni cui ha partecipato, presenti nel sito istituzionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione, riguardavano argomenti vari e di interesse generale della Sanità,
- vi era un rapporto diretto e continuo con l'Ufficio Stampa della Regione, i giornalisti degli Uffici Stampa delle Aziende Sanitarie, le varie testate giornalistiche,
- era la Regione Emilia Romagna a chiedere la sua conferma di anno in anno,
- la circostanza che le sue prestazioni fossero di "giornalista professionista" risulta ammessa dalla USL ed è indicato nei contratti,
- il riferimento alla decadenza ex art. 32 lett. b) d.lgs 183/2010 è superato dalla recente giurisprudenza di legittimità, non ha chiesto la (non possibile) conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma le differenze retributive ex art. 2126 cc, oltre alle conseguenze risarcitorie previste ex art. 36 D.Lgs 161/2001,
- la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, a maggior ragione nei rapporti caratterizzati da precarietà (cfr. Tribunale di Bologna, dott. Marchesini, sent. 374/2013),
- è stato selezionato nel febbraio 2003 dalla stessa Regione Emilia Romagna per svolgere l'attività di giornalista professionista, i contratti prevedevano espressamente lo

svolgimento di prestazioni di giornalista professionista presso il Servizio Informazione-Comunicazione della Regione, al quale ex LR 17/2004 si applica il CNLG,

- il trattamento previsto dal CNLG spetterebbe ex normativa in materia di comando tra enti, anche se il rapporto fosse "*imputabile*" alla x art. 70 dlgs 165/2001,
- nel caso di riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato, il datore di lavoro non ha diritto a pretendere la restituzione di importi corrisposti superiori a quanto dovuto rispetto ai contratti collettivi di riferimento (cfr. Corte d'Appello di Bologna sent. 565/2020),
- necessita l'integrazione della CTU con elaborazione del calcolo delle competenze retributive sul presupposto dell'inquadramento del ricorrente nel livello D del CCNL comparto sanità, oltre che degli importi dovuti per accontamento del TFR.
- **1b.** La resistente assume, nella memoria e nelle note autorizzate, tra l'altro, che:
- il ricorrente non è mai stato dipendente della , né ha formalizzato alcun contratto di collaborazione, si è limitato a svolgere una mera attività di comunicazione nell'ambito del Programma indicato, non era titolare di un rapporto giornalistico di pubblico impiego, non è mai stato inserito all'interno delle strutture giornalistiche della ,
- all'interno dell'Assessorato politiche per la salute non è mai esistito un ufficio stampa,
- è intervenuta decadenza (ha impugnato i contratti, ex art. 6 L. 604/1966 e 32 L. 183/2010, il 24.9.2018, dopo 165 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto),
- l'attività che il ricorrente asserisce di avere svolto non rientra in quella di tipo giornalistico, non ha prodotto una pubblicazione che attesti una diretta e personale elaborazione di notizie,
- l'unica struttura regionale deputata ad esercitare l'attività giornalistica è l'Agenzia Stampa, per poter pubblicare notizie giornalistiche (non mere informazioni di servizio) su qualsiasi pagina del portale della Regione occorre un suo incarico,
- le disposizioni normative richiamate sono inapplicabili, le circostanze addotte inconferenti o non vere, ha svolto l'incarico di collaborazione conferito dall'

- con ampia autonomia operativa, non soggetto ad alcun potere direttivo/disciplinare o controllo,
- a differenza del lavoro autonomo "puro", la collaborazione coordinata e continuativa comporta la costituzione di un rapporto unitario e continuativo, con inserimento del collaboratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Corte Appello Bologna, 10/2011),
- non potrebbe trovare applicazione il CNLG, né il CCNL Enti Locali, peraltro non allegato,
- i conteggi, l'indicazione della retribuzione globale di fatto, gli importi per risarcimento danno e differenze retributive sono errati.
- vi è stata prescrizione estintiva decennale dei crediti prima del 24.9.2008 o del 24.9.2013, per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione rispetto alle domande risarcitorie.

1b1. La resistente nelle note autorizzate evidenzia inoltre che:

- il quadro probatorio documentale e l'istruttoria orale svolta dimostrano l'assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro e la incompatibilità tra la prestazione del ricorrente e un rapporto di tipo giornalistico e subordinato, alla luce della interpretazione giurisprudenziale in materia di individuazione delle caratteristiche dell'attività giornalistica,
- il rapporto lavorativo si è instaurato con ed il ricorrente ha intrattenuto esclusivamente rapporti con la stessa, nessuno dei contratti contempla l'instaurarsi un rapporto, di qualunque natura, con
- non si ravvisano i caratteri tipici della subordinazione nel rapporto intercorso tra
 l e il ricorrente, i conteggi sono erronei, la CTU deve essere integrata.
- 1c. La resistente USL assume in memoria e nelle note autorizzate, tra l'altro, che:
- la domanda di pagamento delle differenze retributive in applicazione del contratto nazionale lavoro giornalisti, non può trovare accoglimento in assenza di una espressa previsione della contrattazione collettiva del comparto Sanità,

- in ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, l'assenza del possesso del titolo di laurea ne determinerebbe l'afferenza alla Categoria C del contratto collettivo Comparto Sanità (accessibile con diploma di scuola media superiore) con trattamento economico inferiore rispetto a quanto corrisposto,
- vi è stata decadenza ex artt. 6 L. 604/1966 e 32 L.183/2010, con riferimento a tutti i contratti di collaborazione intercorsi (l'ultimo è cessato il 12.4.18 mentre l'impugnazione è del 24.9.18, oltre i sessanta giorni, ed il secondo termine previsto dalla norma (270 giorni) sarebbe scaduto l'8.3.19 mentre il ricorso è stato depositato il 10.6.19,
- vi è stata prescrizione quinquennale ex art. 2848 cod. civ., con riferimento alle somme richieste a titolo di differenze retributive ascrivibili al periodo precedente il 3.12.13 poiché la richiesta è stata avanzata solo con la comunicazione del 3.12.18,
- vi era piena riconducibilità delle concrete attività svolte dal ricorrente al progetto,
- l'istruttoria orale ha appurato nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'assenza di vincolo di subordinazione (non era sottoposto ad alcun potere di supremazia gerarchica, organizzativa e disciplinare, non aveva alcun obbligo di orario di lavoro),
- l'utilizzazione degli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'
- e o l'indirizzo *mail* con il dominio , è irrilevante e non comporta, di per sé, il carattere subordinato del rapporto,
- la non afferenza del ricorrente ad un ufficio/agenzia stampa della Regione esclude l'applicazione del cnl giornalisti, ex art. 26 della LR 17/2004 (abrogato dalla LR 8//2021),
- all'applicazione osta altresì il disposto dell'art. 9, c. 5, L. 150/2000,
- per i profili afferenti alla Categoria D del Personale del Comparto Sanità è richiesto il possesso del titolo di laurea per cui il ricorrente non potrebbe accedervi, mentre potrebbe essere applicata la categoria C, profilo professionale assistente amministrativo,
- la CTU ha quantificato la differenza tra quanto corrisposto per gli incarichi svolti e la retribuzione di un assistente amministrativo, in € 19.763,93,

- ha corrisposto anche la voce "rivalsa 2%" calcolata sul compenso, che il CTU non ha considerato come "compenso" ma come "contributi", di cui il ricorrente non ha dato prova.
- 1d. Questo Giudice ritiene, alla luce delle ammissioni delle resistenti, della documentazione prodotta da tutte le parti e della prova testimoniale escussa, che la domanda del ricorrente sia parzialmente fondata e debba essere accolta, in relazione ai punti 1, 2, 3, 4, 5, delle conclusioni, mentre sono infondate le altre sue richieste e la riconvenzionale proposta dalla
- 1d1. Non si è verificata alcuna decadenza in quanto non si applica l'art. 32, c. 3, lett. a) b) e d) del c. 4 L. 183/2010, essendo i contratti stipulati in epoca antecedente.

La prescrizione non decorre in costanza di rapporto, a maggior ragione nei rapporti caratterizzati da precarietà.

Ex art. 118 disp. att. c.p.c., si rinvia sul punto alle condivisibili motivazioni delle sentenze del Tribunale di Bologna, Dott. Sorgi, nn. 88/2015 e 926/2015 e Dott. Marchesini n. 374/2013, in fattispecie analoghe, prodotte dal ricorrente.

1d2. E' pacifico che il ricorrente, giornalista professionista dal 12.3.1996, ha lavorato presso l'Ufficio Informazione e Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Politiche per la Salute della , senza soluzione di continuità dall'1.5.2003

(di fatto da febbraio) al 12.4.2018, con vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed uno di prestazione occasionale, formalmente stipulati con l

Risulta accertato che, come sostenuto, Egli fosse organicamente inserito nell'ufficio suddetto e si occupasse in generale delle attività di redazione testi, comunicati stampa, aggiornamento del portale SSR, realizzazione delle campagne informative (le pubblicazioni cui ha partecipato, presenti nel sito istituzionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione, riguardavano argomenti vari e di interesse generale della Sanità).

La circostanza che le prestazioni del ricorrente fossero di "giornalista professionista", presso il Servizio Informazione-Comunicazione della Regione, alla quale si applica il CNLG, risulta ammessa dalla Azienda USL ed è indicato espressamente nei plurimi contratti, funzionali, come ammesso, all'inserimento del ricorrente, per ben 15 anni,

Non si è trattato di una prestazione occasionale e temporanea, ma abituale, di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico di pubblico impiego, costituito di fatto (non a caso il rapporto si è interrotto solo dopo ed a causa di una ispezione dell'INPGI), con rapporto diretto e continuo del ricorrente con l'Ufficio Stampa della , i giornalisti degli Uffici Stampa delle Aziende Sanitarie, le varie testate giornalistiche.

È documentato ed ammesso che era

a chiedere la conferma

del di anno in anno e la richiesta delle prestazioni lavorative da parte della Regione è sempre stata nominativa.

L'Azienda USL conferma che la necessità della

era quella "di

proseguire il progetto di informazione, educazione sanitaria e farmacovigilanza" ed il Quadrelli era ritenuto "il più idoneo per lo svolgimento dell'incarico di prestazioni di giornalista".

Il ricorrente ha addotto e dimostrato, con la documentazione e le *mail* indicate e le dichiarazioni dei testi, che occupava una postazione fissa, aveva una propria dotazione strumentale, una scrivania, un proprio computer, era inserito nella rubrica interna e risultava nella "Redazione Centrale", aveva un'utenza telefonica diretta ed un proprio account di posta istituzionale, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro indicato, superiore alle 30 ore previste nei contratti, era obbligato a comunicare le eventuali assenze dal servizio, concordare le ferie, tenuto a giustificare le assenze per malattia con certificato medico all'Ufficio personale, doveva conformare la propria attività alle direttive dei Responsabili, ai quali faceva riferimento nello svolgimento dell'attività.

Secondo la recente giurisprudenza di legittimità, indicata dal ricorrente, sussiste subordinazione tutte le volte in cui sia individuabile l'esistenza di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa far affidamento sulla permanenza della disponibilità del giornalista, senza doverla contrattare di volta in volta.

Al di là di quale sia stato, dal 2011, l'assetto "formale" che la si è data, con la "eliminazione di redazioni esterne" e l'individuazione dei giornalisti

della (sola) Agenzia Informazione e Ufficio Stampa quali "fornitori unici delle notizie pubblicate nelle prime pagine siti", il dato fattuale, nella esplicazione del rapporto di lavoro per cui è causa, è ben diverso.

Il rapporto di lavoro del ricorrente, gestito sin dai colloqui preassuntivi ed in tutte le sue fasi

dalla ', andrà imputato al soggetto effettivo utilizzatore delle prestazioni di lavoro, al di là dello schermo "formale" adottato.

Risulta pertanto che il ricorrente ha svolto di fatto, in favore della convenuta , attività lavorativa di natura subordinata dal 1.5.2003 al 12.4.2018, come giornalista, ed ha diritto ad inquadramento come redattore ordinario oltre 30 mesi alle condizioni economiche e normative previste dal CNLG applicato al personale giornalistico pubblico.

Le differenze retributive maturate, come documentato dal ricorrente, risultano € 129.114,54 ed € 26.559,12 a titolo di TFR.

e

Segue la condanna delle resistenti

, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di \in . 129.114,54, oltre ad \in 26.559,12 a titolo di TFR, con interessi legali dalla domanda.

1d3. Il trattamento previsto dal CNLG, sostanzialmente ammesso dalla USL, spetterebbe in ogni caso al ricorrente anche in ragione della *ratio* e delle disposizioni in materia di comando tra enti: quand'anche il rapporto per cui è causa risultasse "imputabile" alla pacifico che il ricorrente sia stato inserito in altra amministrazione, in favore e nell'interesse della quale ha sempre prestato la propria opera. L'art. 70 del dlgs 165/2001 prevede che l'amministrazione che utilizza il personale in comando, fuori ruolo, debba rimborsare all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, mentre il trattamento integrativo e accessorio specifico dell'attività demandata resta a carico dell'amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative

prestazioni (lavoro straordinario, turni di reperibilità, compensi per progetti di produttività).

Il contratto collettivo vigente per il triennio 2016-2018 che l'invoca per escludere l'applicabilità del CCNL Giornalisti in mancanza di una corrispondente figura contrattuale, prevede l'inquadramento del giornalista pubblico nella categoria D.

- 1d4. Non è dovuta anche la tutela risarcitoria, come correttamente evidenziato dalle resistenti. Sul punto, tra l'altro, la domanda appare del tutto generica e priva di elementi di riscontro.
- 1e. La prova testimoniale, se pure con le consuete contraddizioni ed ambiguità, sembra nella sostanza confermare la prospettazione dei fatti fornita dal ricorrente.
- ha dichiarato: "Ho lavorato all'assessorato alla sanità della 1e1. La teste regione Emilia Romagna ... nel 2001 ho avuto il contratto giornalistico come dipendente ... come giornalista professionista prima come capo servizio, poi vice caporedattore ... Conosco il perché abbiamo lavorato insieme per diversi anni ... Ricordo che aveva contratti annuali come cococo era l'unica possibilità perché per avere contratti diversi in regione è necessario il concorso. Era necessario potenziare l'informazione e la comunicazione per il settore sanità. Lui non aveva un obbligo di orario di lavoro fisso, non essendo un dipendente ma in realtà stava in ufficio tutto il giorno dalle 9/10 alle 18, a volte quando io me ne andavo alle 18 lui era ancora lì ... aveva un contratto con la per un progetto regionale sulla politica del farmaco. Si occupava di tutto nell'ambito dell'attività di informazione essendo giornalista professionista, collaborava a tutte le attività ma se c'era da fare qualcosa sul farmaco questa era la sua priorità ... Avevamo un gruppo di lavoro con tutte le aziende sanitarie della regione che coordinavo e con il quale abbiamo condiviso diversi progetti: la progettazione di un portale internet, un numero verde per le collaborava redigendo dei testi relativi agli argomenti informazioni etc. Il che pubblicavamo sul portale o che venivano trasformati in comunicati stampa e revisionati e pubblicati dal servizio stampa ora agenzia stampa della giunta regionale. I comunicati stampa non venivano pubblicati da noi ma dall'agenzia stampa della giunta

regionale. partecipava alle riunioni di progettazione, lavorava per il portale, svolgeva un lavoro di redazione per quel che riguarda la salute. Si è anche occupato di banche dati, ad esempio la banca dati del farmaco, degli ospedali, delle cure primarie (scrivania, pc) erano di proprietà della regione ... Gli strumenti di lavoro del Emilia Romagna ed a lui affidati personalmente, come a qualsiasi altro collaboratore che veniva a lavorare da noi, aveva un'utenza telefonica dedicata, non ricordo se fosse inserito in rubrica generale, sicuramente in quella del nostro gruppo e dell'assessorato. ... l'attività Aveva una mail personale mi sembra del ricorrente si limitava ad una collaborazione poiché ero io la responsabile ... Il provvedeva alla redazione dei testi che potevano diventare comunicati stampa e che venivano poi revisionati e licenziati dal servizio stampa che aveva la titolarità di fare uscire tali comunicazioni. Venivano revisionati anche i miei testi. L'attività di raccordo con i servizi dell'assessorato era principalmente riferita al riempimenti di contenuti del portale Web ... il Quadrelli aveva rapporti diretti con i giornalisti degli uffici stampa delle Aziende sanitarie, non con la regione. Era l'unico per un breve periodo, che lavorava con me giornalista professionista, oltre a i non veniva al lavoro mi avvisava per quindi era un presenza importante. Se correttezza, nulla so degli aspetti formali del contratto ...".

le del personale e affari generali ... L'agenzia stampa è una struttura che afferisce alla presidenza con una propria dotazione organica. Si tratta di una struttura centralizzata e non ne faceva parte. Non so se all'interno dell'assessorato politiche per la salute esistesse un ufficio stampa, posso dire che vi erano dei responsabili per la comunicazione che erano e ma non so di cosa si occupassero e quali fossero le loro competenze. Non so se vi fosse una redazione perché non conoscevo tale attività. Non gestivo il contratto di poiché mi occupavo di contratti di lavoro subordinato. So che era inquadrato come Cococo dalla Usl di Modena ... Nulla so per quanto attiene ferie

malattie del

perchè ripeto i cococo non erano di mia competenza. Non so di

ha dichiarato: "Sono direttore della farmacia ospedaliera dipendente ... non conosco il ricorrente ... So che la Regione comunicava alla parte amministrativa competente a cadenza periodica che il Quadrelli aveva regolarmente svolto la propria attività preso la regione e si chiedeva di liquidare la quota spettante ... non vedevo le comunicazioni quindi non so cosa presentasse ...

1e4. La teste ha dichiarato: "Ero dipendente Ausl Parma in collaborazione a tempo pieno con regione Emilia Romagna ... Lavoravo nello stesso ufficio del ricorrente per almeno 9 o 10 anni. Il periodo è terminato nel luglio 2015 ...

regionale alle dipendenze del settore farmaceutico, poichè era la responsabile del settore farmaceutico che gli firmava gli attestati di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Il coordinamento del settore comunicazione a cui noi dell'ufficio eravamo addetti era prima di . (dipendente agenzia stampa regione) poi di . (dipendente Auls Parma con collaborazione in regione come la mia). Il ricorrente

scriveva dei testi soprattutto per il sito web dell'assessorato alle politiche sanitarie della regione nel settore farmaceutico, ma anche per tutti i settori sanitari. Per fare ciò si relazionava con tutte le aree dell'assessorato per acquisire informazioni. Io non davo le direttive a poiché non ero sua dirigente. Le riceveva dalla poi dalla sua pensionamento, dal Dott. ed dalla responsabile del settore farmaceutico. Gli orari di lavoro del ricorrente erano simili ai miei, flessibili e non uguali ogni giorno: 10/18- 10/17 ma variavano tutti i giorni e lui non era tenuto a rispettare orari ed a timbrare badge marcatempo. Io lo avevo perché ero dipendente, lui no.

aveva una sua scrivania ed un suo computer accanto alla mia. Gli strumenti di lavoro erano della regione. Aveva in telefono ed un suo numero personale, un indirizzo mail uguale ai dipendenti o collaboratori della regione che terminava con ©regione.emiliaromagna.it. Se stava male non doveva presentare certificato medico, avvisava l'ufficio

della o di Non aveva ferie né permessi, ma si concordava con

o in base alle cose da fare quando si assentava, non necessitava di autorizzazioni particolari. si rapportava con i referenti per la comunicazione che lavoravano nelle diverse aziende sanitarie. Anche io e lui collaboravamo, i testi che scrivevo io per il numero verde a lui spesso servivano per il sito e viceversa, avevamo una collaborazione operativa. Non conosco il Dott. ",

ha dichiarato: "Sono dipendente di Regione Emilia 1e5. Il teste Romagna con mansioni di dirigente, capo ufficio stampa della giunta regionale dal 2015. Dal 2005 circa ho svolto le funzioni di vice ... Conosco il ricorrente per averlo incontrato diverse volte. So che collaborava con l'assessorato sanità della Regione ER. perché l'attività dell'ufficio stampa Non conosco direttamente l'attività di non si relaziona direttamente con gli addetti delle strutture periferiche ... Il non era titolare di un rapporto giornalistico con Regione Emilia Romagna perché le attività giornalistiche sono assegnate esclusivamente ai giornalisti inquadrati nei ruoli dell'ufficio stampa della regione ed il non era inserito in tali strutture. In regione ER esistono solo due uffici stampa, uno della giunta che dirigo io, uno dell'assemblea legislativa. Non ci sono uffici stampa nelle strutture periferiche. So che lavorava per l'assessorato politiche per la salute, non so quali mansioni ilche io sappia, mai ha partecipato a conferenze stampa ed eventi avesse. Il politici per conto della regione. Il non doveva comunicare alla mia struttura le sua assenze e/o concordare ferie ... non mi risulta che il ricorrente abbia presentato certificazioni mediche all'ufficio amministrativo della mia struttura ... riceviamo materiali grezzi dalle strutture periferiche che poi rielaboriamo ... l'accesso ai sistemi di gestione dei comunicati stampa è riservato ai giornalisti dell'agenzia che possono accedere attraverso apposita password o accesso fornita dal sistema informatico su mia ad alcun accesso, questo per quanto di direttiva. Io non avevo autorizzato il mia competenza ... il sistema di informazione web regione Er è organizzato con un portale principale curato dai giornalisti in esclusiva ... Quando incontravo era per motivi di lavoro, per chiarire questioni relative al materiale che inviava.".

- 1f. La CTU conferma la sostanziale correttezza della richiesta economica del ricorrente in caso di inquadramento come redattore, ed evidenzia che nei conteggi depositati non sono presenti i compensi percepiti nel periodo di collaborazione occasionale. Risponde alle varie osservazioni dei CCTTPP, effettua varie proiezioni possibili con tabelle con importo lordo dovuto, importo lordo percepito, differenze lorde e la quota TFR lordo dal 13.4.2008 al 12.4.2018, ovvero:
- inquadramento come redattore ordinario 30 mesi, essendo iscritto all'albo dei Giornalisti da più di 30 mesi ed applicando il CCNL dei Giornalisti CCNLG, (tesi ricorrente), totale dovuto € 408.934,81 totale percepito € 255.381,38 differenze € 153.553,43 di cui € 28.005,64 per TFR.
- inquadramento come redattore con anzianità inferiore ai 30 mesi, applicando il CCNL dei Giornalisti CCNLG", totale dovuto € 377.688,20, percepito € 255.381,38, differenze € 122.306,82 di cui € 25.798,09 per TFR.
- inquadramento applicando il CCNL sanità, cat. C1 (tesi Azienda USL), totale dovuto € 235.617,45, percepito € 255.381,38, differenze -€ 19.763,93.
- inquadramento applicando il CCNL Funzioni locali calcoli cat. C1, totale dovuto € 252.383,46, percepito € 255.381,38, differenze € 2.997,92.
- inquadramento applicando il CCNL Funzioni locali calcoli cat. C1 fino al 31.12.2015 e dall'1.1.2016 al 12.4.2018 cat. D1, totale dovuto € 257.350,20, percepito € 255.381,38, differenze € 1.968,82.
- inquadramento applicando il CCNL Funzioni locali, cat. D, posizione economica D3 dal 13.4.2008 al 12.4.2018, totale dovuto € 309.665,20, percepito € 255.381,38, differenze € 54.273,82.

Non necessita l'integrazione della CTU con elaborazione del calcolo delle competenze retributive, sul presupposto dell'inquadramento del ricorrente nel livello D del CCNL comparto sanità, oltre che degli importi dovuti per accontamento del TFR.

Le differenze retributive maturate, come documentato dal ricorrente, risultano € 129.114,54 ed € 26.559,12 a titolo di TFR, ovvero leggermente inferiori rispetto a quanto ipotizzato dal CTU al primo punto e leggermente inferiori rispetto al secondo.

Segue la condanna delle resistenti

е

, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di €. 129.114,54, oltre ad € 26.559,12 a titolo di TFR, con interessi legali dalla domanda.

1g. La riconvenzionale della non sembra inammissibile, come preteso dal ricorrente, per mancanza di interesse ad agire e legittimazione, in quanto gli "oneri di spesa" sono a carico della Agenzia Sanitaria Regionale, ma si ritiene infondata.

A parte il fatto, sottolineato dal ricorrente, che, nel caso in cui il Giudice riqualifichi il rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, il datore di lavoro non ha diritto a pretendere dal dipendente la restituzione di importi corrisposti in corso del rapporto di lavoro che risultino superiori a quanto dovuto rispetto ai contratti collettivi di riferimento (cfr. Corte d'Appello di Bologna sent. 565/2020), vi è che la attività svolta dal ricorrente, come sopra evidenziato, non rientra nel profilo di Assistente Amministrativo, Categoria C del Personale del Comparto Sanità.

Ed anzi la circostanza che il ricorrente abbia ricevuto una somma superiore alla retribuzione che gli sarebbe spettata ove fosse stato inquadrato nel livello C del Personale del comparto sanità si pone come un ulteriore importante elemento indiziario della fondatezza della pretesa.

Sembra invece del tutto irrilevante la circostanza che non fosse inserito all'interno delle strutture giornalistiche della Regione o che all'interno dell'Assessorato politiche per la salute non sia mai esistito un ufficio stampa.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate e distratte, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:

- dichiara che il ricorrente

ha svolto di fatto, in favore della convenuta
attività lavorativa di natura subordinata dal 1.5.2003 al

12.4.2018, come giornalista, con diritto ad inquadramento come redattore ordinario oltre 30 mesi alle condizioni economiche e normative previste dal CNLG applicato al personale giornalistico pubblico;

- condanna le resistenti e , in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di €. 129.114,54, oltre ad € 26.559,12 a titolo di TFR, con interessi legali dalla domanda;

- rigetta le altre domande del ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 12.000,00 per competenze, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA e distrae in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, ferma restando a carico della resistente la già intervenuta liquidazione della CTU contabile.

Bologna, il 7.9.2021.

Il Giudice Emma Cosentino